

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

VERIFICA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L. N. 179/2012, CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012, N. 221.

Nr. Progr. **191**
Data **19/12/2013**
Seduta NR. **50**
Titolo **4**
Classe **3**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

VERIFICA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L. N. 179/2012, CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012, N. 221.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, che recita:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”;

Le norme di cui trattasi non si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 25, al servizio di distribuzione gas naturale, energia elettrica e gestione delle farmacie comunali;

Ai sensi del comma 22 dello stesso art. 34 sopraccitato, in merito agli affidamenti diretti assentiti alla data del 01.10.2013 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, essi cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31.12.2020;

Si ritiene opportuno:

- distinguere fra servizi pubblici propriamente detti, servizi strumentali e servizi pubblici locali;
- fra questi ultimi, delimitare ai servizi pubblici locali a rilevanza economica classificabili come tali secondo la giurisprudenza. In base ad un orientamento giurisprudenziale è possibile ritenere:

“che la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza sia legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione; mentre può considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza; in altri termini, laddove il settore di attività è economicamente competitivo e la libertà di iniziativa economica appaia in grado di conseguire anche gli obiettivi di

interesse pubblico sottesi alla disciplina del settore, al servizio dovrà riconoscersi rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, mentre, in via residuale, il servizio potrà qualificarsi come privo di rilevanza economica laddove non sia possibile riscontrare i caratteri che connotano l'altra categoria" (Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 30 agosto 2006, n. 5072); per altro verso, la giurisprudenza (CdS Sez. V, n. 6529/2010) ha invece ritenuto non potersi far ricorso, per distinguere la presenza o meno della rilevanza economica, all'astratto criterio del carattere remunerativo dell'erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato, optando per un criterio relativistico, che tenga conto della peculiarità del caso concreto, della concreta struttura del servizio, del suo espletamento e della sua disciplina normativa;

Considerata la difficoltà, in concreto, di distinguere le tipologie in base alle categorie individuate soprattutto dalla giurisprudenza;

Viste le relazioni, allegate, relative ai servizi pubblici locali gestiti attraverso contratti di servizio, predisposte dai Direttori d'Area interessati;

Dato atto delle suddette gestioni di servizi pubblici, a prescindere dalla loro specifica qualificazione;

Ritenuto che tali modalità di gestione risultano tuttora conformi sia ai criteri dell'ordinamento comunitario per i servizi di interesse generale, sia alle norme sugli affidamenti di appalti e concessioni contenute nel Codice degli appalti approvato con D.Lgs. n. 163/2006;

Si dà inoltre atto che i contratti di servizio esistenti stipulati dall'Ente contengono un termine di durata;

Ritenuto di approvarne le risultanze contenute nelle relazioni allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare le relazioni allegate al presente atto e citate in premessa e di pubblicarle su sito dell'Ente;
- 2) Dare atto che non ricorrono nell'Ente le fattispecie previste dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, in quanto non sono gestiti nel Comune servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in difformità dalle previsioni dell'ordinamento europeo, né contratti di servizio privi di termine di scadenza;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, recita:

“ 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

Ritenuto esaminare le differenti forma di gestione dei servizi pubblici locali affidati all'esterno, nel modo sotto riportato:

Servizi Cimiteriali

FORMA DI AFFIDAMENTO: Contratto di servizio con società mista a prevalente partecipazione pubblica: Virgilio Srl con socio privato selezionato in base a procedura ad evidenza pubblica. I Comuni soci sono Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese. La quota di partecipazione per il Comune di Anzola dell'Emilia è pari al 12,00%.

Il contratto - Rep. n° 6613 ha per oggetto il Capitolato speciale e contratto di servizio regolanti i rapporti connessi all'affidamento dei servizi cimiteriali e alla esecuzione delle opere accessorie, stipulato in data 25 marzo 2013 con decorrenza 01 aprile 2013 e termine 03 giugno 2022.

Il Comune di Anzola dell'Emilia, in qualità di Comune delegato dagli altri Comuni soci della società Virgilio S.r.l.: Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, ha svolto nel 2012 una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato a cui attribuire il quaranta per cento del capitale sociale della società Virgilio S.r.l. Detta procedura ha avuto ad oggetto anche la progettazione esecutiva e la realizzazione nei Comuni di cui sopra dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria dei siti cimiteriali previsti nel PEF nel triennio 2012 – 2014, valutati sulla base dei progetti definitivi in sede di gara. Aggiudicatario di detta procedura è risultato il RTI C.I.M.S. S.c.r.l. con C.I.M.S S.r.l. mandataria e Amga Energia Servizi S.r.l. , Consorzio Imprese Funebri C.I.F. S.r.l., Nova SPES Investimenti S.r.l. mandanti.

Detto RTI, in ottemperanza alle regole di gara, ha costituito apposita società, a cui sono state intestate le quote corrispondenti al quaranta per cento del capitale sociale oggetto di gara.

Ragioni: convenienza economico-finanziaria alla gestione dei servizi cimiteriali tramite società partecipata secondo il Piano strategico di fattibilità economica allegato alla delibera consiliare n. 47 del 25.05.2011;

OBBLIGHI DI SERVIZIO

Applicazione del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle tariffe relative al servizio, deliberate dal Comune;

Rendicontazione sull'andamento della gestione dei servizi affidati;

Fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;

Mettere a disposizione del Comune ogni dato e fattore che possa influire sui corrispettivi dovuti dalla Società per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto;

Impegna a consentire in ogni caso l'accesso all'area cimiteriale da parte del personale comunale o comunque incaricato dal Comune;

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

E' riconosciuto, come dovuto, al Comune un importo pari al 10% sui corrispettivi derivanti dalle sole concessioni dei loculi, da pagarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto al quale è stato fatturato.

Il Comune delibera periodicamente le tariffe e le relative indicizzazioni per i servizi cimiteriali, i canoni di concessione dei loculi, delle aree degli ossari e delle luci votive, e quanto previsto dal piano economico finanziario, su proposta della società. La società è obbligata ad applicare ai beni e servizi di cui sopra le tariffe determinate dal Comune, fermo restando la garanzia del perdurare per l'intera durata dell'affidamento, dell'equilibrio sinallagmatico, come risultante dal piano economico finanziario già allegato alla documentazione di gara. Il corrispettivo, a fronte dello svolgimento dei servizi e della realizzazione dei lavori e degli interventi di cui al presente contratto, sarà formato esclusivamente dagli introiti derivanti dalla gestione dei servizi cimiteriali, comprensivi degli importi versati dai cittadini a titolo di tariffe dei servizi cimiteriali, di canone sulle concessioni perpetue, di tariffe derivanti dalla gestione delle luci votive e dalla concessione di loculi, secondo le delibere comunali e nel rispetto di quanto deliberato con l'aggiudicazione della gara per la selezione del socio privato di Virgilio S.r.l., ossari, tombe di famiglia e aree cimiteriali rientranti nei siti cimiteriali di cui la Società Virgilio S.r.l. è concessionaria.

COMPATIBILITA' CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO: Si

Gestione alloggi Erp

FORMA DI AFFIDAMENTO:

Concessione ad Azienda Pubblica: Acer Bologna, con convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Bologna del servizio di

gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia, sottoscritta in data 08.06.2011 e con durata fino al 31.12.2014.

Ragioni: opportunità offerta dalla legge regionale n. 24/2001 che ha disciplinato in maniera organica il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo. Rimane all'Ente un forte ruolo di coordinamento indirizzo e controllo e determina un più funzionale ed efficiente espletamento delle attività affidate ad Acer con riferimento ad un efficiente riutilizzo delle risorse acquisite direttamente dal concessionario mediante la riscossione dei canoni.

OBBLIGHI DI SERVIZIO

In conformità alla convenzione: gestione contratti, gestione ricavi, gestione assegnatari, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione condominiale, gestione inventari immobiliari.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Non previste in quanto i canoni incassati dal concessionario sono destinati alle manutenzioni e alla remunerazione dello stesso.

COMPATIBILITA' CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO Si

Miglioramento e Gestione dell'ambiente e lotta contro gli organismi dannosi e molesti

FORMA DI AFFIDAMENTO: contratto di servizio con Società pubblica in house providing Sustenia Srl costituita tra i comuni di Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Crevalcore, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Bentivoglio, Calderara di Reno, Galliera, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Sala Bolognese. La quota di partecipazione del Comune di Anzola dell'Emilia è pari al 7,60%.

Si rinvia alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2013 con la quale viene rinnovato l'affidamento alla società Sustenia Srl dei servizi per la lotta contro gli organismi dannosi e molesti di interesse civile e per il miglioramento e la gestione dell'ambiente e approvata come allegato A) la relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179.

Raccolta rifiuti e igiene ambientale

Il D.Lgs. 22/1997 prevede l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali allo scopo di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani. Il successivo D.Lgs. 152/2006 ha previsto il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso il "servizio di gestione integrata dei rifiuti". L'Autorità d'Ambito è il soggetto preposto all'individuazione ed all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà gestire il servizio. L'Agenzia di Ambito n. 5 di Bologna con atto dell'assemblea n. 18 del 20/12/2004 e l'Agenzia d'Ambito di Modena, con atto dell'assemblea n. 26 del 27/11/2006, hanno affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla

società Geovest Srl di cui il Comune di Anzola dell'Emilia è socio con una percentuale di partecipazione pari al 8,10% tramite le modalità dell'affidamento in house providing; tuttavia le convenzioni stipulate prevedevano per l'ambito di Bologna un termine non certo di scadenza mentre per l'ambito di Modena il termine del 31/12/2016.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale Emilia Romagna 23/2011 è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti alla quale partecipano tutti i comuni della regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico e rifiuti e sono state dettate disposizioni per regolare i medesimi servizi. L'Agenzia (ATERSIR) dal 01/01/2012 è subentrata in tutti i rapporti giuridici preesistenti.

L'art. 7 comma 5, lettera f) della legge regionale 23/2011 prevede che il Consiglio d'Ambito provvede a tutte le decisioni in merito alle modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. I consigli locali di Modena e Bologna, rispettivamente con deliberazioni n. 4 del 27/05/2013 e n. 4 del 05/06/2013, hanno disposto:

- il mantenimento del bacino dei comuni della pianura nord occidentale (facenti parte di Geovest Srl) come area omogenea quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- di proporre l'approvazione del progetto di nuovo affidamento del servizio mediante la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblico privata, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, nel rispetto dei principi in materia di partenariato pubblico privato istituzionalizzato;
- che la proposta deve intendersi nel rispetto della pianificazione regionale di gestione dei rifiuti, della pianificazione d'ambito e delle determinazioni dell'Agenzia relative alla regolazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento;
- che nelle more della definizione degli adempimenti necessari per il nuovo affidamento del servizio secondo il modello organizzativo della società a partecipazione mista pubblica privata sopra descritto, di individuare nel 31/12/2016 la data di scadenza della Convenzione stipulata tra l'Autorità d'ambito di Bologna e il Gestore del servizio dei rifiuti urbani Geovest Srl.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22.12.2010 è stato deliberato il progetto di riassetto societario ed organizzativo tramite parziale privatizzazione della società Geovest Srl.

Anzola dell'Emilia 17.12.2013

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(dott. Davide Fornalè)



IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Visto l'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, recita:

“ 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

Ritenuto esaminare le differenti forma di gestione dei servizi pubblici locali affidati all'esterno, nel modo sotto riportato:

servizi Sociali

FORMA DI AFFIDAMENTO:

CONVENZIONE con l'Azienda di Servizi alla Persona "Seneca", costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2188 del 27.12.2007. E' nata a seguito della Legge regionale 2/2003 con cui le Ipab (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) sono state trasformate in aziende di servizi alla persona (ASP). L'Asp Seneca opera nell'ambito del territorio del Distretto Pianura Ovest, coincidente con i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 09.06.2011, è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Seneca", per:

- la gestione dei servizi socio-sanitari rivolti ad anziani gestiti direttamente dall'ASP "Seneca", per i quali la stessa risulta già titolare di accreditamento transitorio;
- la sottoscrizione dei contratti di servizio con i soggetti privati gestori di servizi socio-sanitari rivolti ad anziani e disabili, già titolari di accreditamento transitorio;
- la gestione dei servizi sociali o socio-sanitari non soggetti ad accreditamento: attività di tutela dei minori, centro socio-ricreativo, funzioni amministrative trasporto sociale, gestione altri servizi accessori;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 17.07.2012 è stato approvato il rinnovo del contratto di servizio con l'ASP "Seneca" fino al 31.12.2003 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 19.12.2013 si è provveduto ad un ulteriore rinnovo del contratto di servizio fino alla data del 31.12.2014, individuata dalla Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 1899 del 10.12.2012, quale data di scadenza dei provvedimenti di accreditamento transitorio;

Ragioni: ASP Seneca è un'azienda pubblica di servizi alla persona che si occupa della gestione dei servizi pubblici locali rivolti ai bisogni di anziani, famiglie, minori, adulti e persone diversamente abili, al fine di semplificare l'offerta dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di tutte le età, nell'ottica di una più ampia integrazione socio-sanitaria. ASP è un ente pubblico, senza scopo di lucro, che persegue logiche di efficienza nella gestione e nell'organizzazione delle proprie risorse. I servizi di ASP Seneca si rivolgono ai cittadini dei 6 Comuni dell'Unione Terred'acqua sopraccitati e garantiscono continuità, imparzialità, innovazione e rispetto della dignità della persona e della famiglia nonché il mantenimento del controllo pubblico dei servizi all'utenza debole.

OBBLIGHI DI SERVIZIO

Previsti nel contratto di servizio con l'ASP Seneca e nella convenzione istitutiva dell'ASP.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Corrispettivi previsti per i servizi espletati dall'Asp secondo quanto previsto in convenzione.

COMPATIBILITA' CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO: Si

Gestione mense scolastiche

FORMA DI AFFIDAMENTO:

Convenzione con società mista a prevalente partecipazione pubblica, Matilde srl, con socio privato selezionato in base a procedura ad evidenza pubblica. I comuni soci sono: Calderara di Reno, Crevalcore, Nonantola, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese. Il socio privato è Camst Soc. Coop a r.l. . La quota di partecipazione del Comune di Anzola dell'Emilia è pari al 6,85 %.

La convenzione in essere ha per oggetto l'affidamento del servizio di produzione e fornitura pasti per mensa scolastica, anziani assistiti e dipendenti comunali di cui al contratto repertorio n. 6.563 del 06.03.2012 con durata dal 01.01.2012 al 31.12.2035.

Ragioni: la scelta di una società mista a maggioranza pubblica si ritiene un modello ottimale per lo svolgimento del servizio di refezione, in quanto si ritiene consenta il superamento di problematiche organizzative con l'adozione di una forma di gestione adeguata alla valenza prettamente imprenditoriale del servizio, mantenendo, tuttavia, un saldo controllo pubblico al fine di garantire la qualità dell'intervento e la rispondenza a criteri di pubblica utilità.

OBBLIGHI DI SERVIZIO

- Svolgimento del servizio di produzione e fornitura pasti per mensa scolastica (scuole dell'infanzia e primarie), centri estivi, dipendenti comunali, e in caso di richiesta, nidi d'infanzia.
- Nelle scuole dell'infanzia e primarie: distribuzione del pasto agli alunni, gestione delle cucinette dei terminali di somministrazione, lavaggio delle stoviglie, pulizia ed riordino dei terminali di somministrazione dopo i pasti, come previsto nel contratto di servizio.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

E' previsto un corrispettivo per le diverse forniture secondo quanto indicato nella convenzione sopra richiamata.

COMPATIBILITA' CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO Si

Servizi Sportivi

FORME DI AFFIDAMENTO:

- 1) Concessione a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche conformemente a all'art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) che dispone che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".

La Regione Emilia Romagna, con legge n. 11 del 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi secondo quanto previsto dalla legge 289/2002. In particolare, l'art. 2, comma 3, prevede che "Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali" e l'art. 3, comma 2, prevede che "Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo."

La convenzione in essere con la Polisportiva Anzolese, per cui ricorrono le condizioni previste dalla citata normativa, è:

REP n. 6.637 del 18.11.2013 - Oggetto: Convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali - durata : fino al 31.12.2015

Ragioni: vantaggio in termini organizzativi, funzionali, per il servizio verso gli utenti, favorire il coinvolgimento della popolazione (sostenitori, soci, ecc.) nell'attività di gestione

degli impianti, attraverso la partecipazione alla vita associativa, con conseguente valorizzazione della pratica sportiva anche in termini di promozione sociale.

Ottenimento della massima potenzialità degli impianti in termini di richiamo, di socializzazione e di educazione ad una sana e corretta pratica motoria e sportiva, interesse che può essere meglio assicurato dalle associazioni/società espressione del territorio, costituendo così un importante fattore di attrazione e sviluppo di vita comunitaria.

Inoltre:

- a) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) valorizzare le forme associative operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione con soggetti senza scopo di lucro che sono anche utilizzatori dei servizi realizzando quella che viene definita gestione "partecipata";
- d) concorrere a realizzare sul territorio attività per giovani adolescenti e per i soggetti a rischio di emarginazione sociale in connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni non sportive;
- e) ottenere una conduzione economica che miri ad una gestione che riduca gli oneri a carico del Comune.

OBBLIGHI DI SERVIZIO

Attività di gestione e manutenzione previste nell'apposito piano di conduzione tecnica allegato alla convenzione, accessibilità degli impianti e attività rivolta a tutti i cittadini, organizzazione di iniziative sportive, con particolare riguardo ai giovani fino ai 16 anni e agli ultrasessantenni, supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune, partecipazione nella organizzazione di attività di promozione dello sport rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi delle scuole, rendicontazione delle entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto ed utilizzo delle stesse esclusivamente a beneficio degli impianti stessi.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Il concessionario dispone delle seguenti fonti di finanziamento: incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico ad iniziative sportive, sponsorizzazione di iniziative sportive, esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari, contributi pubblici e privati, quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive, quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati, introiti derivanti dall'uso di locali.

Inoltre, per il sostegno all'attività di promozione e diffusione dello sport a favore delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana, l'Amministrazione comunale eroga una somma al fine di tenere calmierate le tariffe per l'utilizzo degli impianti destinati all'attività sportiva, su presentazione di apposita rendicontazione.

COMPATIBILITA' CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO Si

- 2) Convenzione con la società Idropolis srl, società in house providing a totale partecipazione pubblica paritaria tra i Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Sala Bolognese, Anzola dell'Emilia e Crevalcore. Con riguardo alla normativa vigente sull'attività sociale viene svolto il controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare sulle attività da loro svolte direttamente.

E' stata stipulata la convenzione Rep. 6.543 del 09.11.2011 per la gestione e manutenzione delle Piscine coperte e scoperte di San Giovanni in Persiceto, con durata pari a 5 anni dalla sottoscrizione.

Ragioni: trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500 octies C.C. dell'ex Consorzio Intercomunale per le piscine, con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco 16/b, costituito fra i Comuni di Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese ed Anzola dell'Emilia, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, c. 27, della L. 244/2007, con atto notaio La Rosa rep. n. 12508 in data 17/11/2010;

OBBLIGHI DI SERVIZIO

Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ampliamento, nonché tutti i servizi complementari e/o connessi, delle piscine coperte e scoperte site in San Giovanni in Persiceto, nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale. La Società si occupa dell'attività strumentale di manutenzione di qualunque tipo dei beni di sua proprietà trasferiti dagli enti locali e dell'attività amministrativa volta a permettere la corretta fruizione dei beni da parte dei cittadini curando le procedure competitive per l'affidamento dei servizi pubblici collegati alla fruizione del bene. Nel 2012 Idropolis ha proceduto alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici sportivi a rilevanza economica connessi alla fruizione delle piscine da parte degli utenti, secondo i fini anche sociali e di pubblica utilità identificati dagli enti locali soci.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE


Quale contributo alla Società per l'espletamento dei servizi, come da convenzione, il Comune di Anzola dell'Emilia si impegna ad effettuare una quota di trasferimento determinata come dalle seguenti voci economiche:

- contributo per il ripristino dell'ordinario deperimento e consumo annuale dei beni oggetto dei servizi di pubblico interesse;
- manutenzione annuale ordinaria dei beni oggetto della presente Convenzione e dei servizi di pubblico interesse;
- manutenzione straordinaria annuale dei beni oggetto della presente Convenzione e dei servizi di pubblico interesse;
- sorveglianza annuale dei beni oggetto della presente Convenzione e dei servizi di pubblico interesse;

Il valore economico dei trasferimenti sarà definito annualmente in sede di bilancio di previsione della società, previo accordo fra i Comuni soci e sulla base di specifico prospetto analitico. Come previsto dall'art. 5 dei patti parasociali, detti trasferimenti saranno ripartiti fra tutti i Comuni soci in base alla popolazione residente alla data del 30 giugno dell'anno precedente; tale dato sarà aggiornato con cadenza biennale.

COMPATIBILITA' CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO Si

Firma



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **191** del **19/12/2013**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

VERIFICA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L. N. 179/2012, CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012, N. 221.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Data 19/12/2013</p> <p>CICCIA ANNA ROSA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 191 DEL 19/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/01/2014